CONVENZIONE QUADRO TRA IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
UNIVERSITA' DI PARMA, IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO
BIAGI E IL DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA, IL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E MANAGEMENT UNIVERSITA' DI FERRARA

TRA

l'Università degli Studi di Parma (nel seguito indicato come UNIPR), con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA e C.F. 00308780345, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Gino Ferretti o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Economia (DE),

E

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (nel seguito indicato come UNIMORE), con sede legale in Modena, Via Università n. 4, P.IVA e C.F. 00427620364, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Aldo Tomasi o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) e del Dipartimento di Comunicazione ed Economia (DCE),

Е

l'Università degli Studi di Ferrara (nel seguito indicato come UNIFE), con sede legale in Ferrara, Via Savonarola n. 9, C.F. 80007370382, P. IVA 00434690384, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Pasquale Nappi o suo Delegato, nell'interesse del Dipartimento di Economia e Management (DEM),

PREMESSO

- che i Dipartimenti delle Università di cui in epigrafe hanno intenzione di avviare una cooperazione stabile, sistematica e strutturata all'interno di un accordo quadro in tema di ricerca e di didattica;
- che i predetti Dipartimenti manifestano interesse alla eventuale futura realizzazione di progetti federativi dei Dipartimenti di Economia dell'Emilia - Romagna, ai sensi

dell'art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 (Supplemento Ordinario n. 11);

- che i predetti Dipartimenti di Economia hanno approvato la convenzione in oggetto, rispettivamente con delibere del 31.01.2013 (UNIPR), 26.03.2013 (DCE UNIMORE), 17.04.2013 (DEMB UNIMORE) e 29.01.2013 (UNIFE);
- che i Consigli di Amministrazione delle tre Università hanno approvato questa convenzione, rispettivamente con delibera del 21.05.2013 (UNIPR), 24.04.2013 (UNIMORE) e 27.02.2013 (UNIFE);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della convenzione

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto stabile, sistematico e strutturato di collaborazione fra le parti, nell'ambito del quale le attività di ricerca e didattiche dei Dipartimenti di Economia di UNIFE, UNIMORE e UNIPR possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- attività di ricerca, mediante la creazione di un laboratorio di ricerca interateneo in materia economica e lo sviluppo di ogni altra eventuale attività in comune;
- attività didattica, mediante l'istituzione di lauree magistrali e di master in comune ovvero interateneo, l'impiego dei docenti nei corsi di laurea attivati dagli altri Dipartimenti, fermo restando che sono salvaguardati i corsi di laurea già attivi nei quattro Dipartimenti, salvo ulteriore e specifico accordo che eventualmente disponga diversamente;
- alta formazione anche di alto apprendistato, mediante l'istituzione di un coordinamento dei Dottorati o Scuole dottorali presenti nei quattro Dipartimenti,

anche mirando all'eventuale creazione di un unico Dottorato interateneo, qualora se ne ravvisi l'opportunità e/o necessità.

Nell'ambito dell'istaurando rapporto di collaborazione, i Dipartimenti di Economia delle tre Università si impegnano a verificare l'opportunità e/o necessità di istituire una Federazione dei Dipartimenti di Economia dell'Emilia, partendo dai principi della salvaguardia delle attività didattiche e di ricerca già esistenti all'interno degli stessi e della creazione di attività comuni, salvo eventuale diverso accordo in senso contrario.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

La collaborazione, da esplicarsi mediante stipula di eventuali specifici accordi scritti tra le parti, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di collaborazione didattica:
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.

a) Collaborazione scientifica

I Dipartimenti di Economia delle tre Università favoriranno la collaborazione fra le parti nei settori di cui all'art. 1, mediante la creazione di un laboratorio di ricerca interateneo, lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, qualora risulti necessario, saranno definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione.

b) Collaborazione didattica

I Dipartimenti di Economia delle tre Università dichiarano la propria disponibilità ad istituire lauree magistrali interateneo e master in comune, a consentire ai propri docenti di tenere insegnamenti nei corsi di laurea attivati dagli altri Dipartimenti, nel rispetto delle norme e delle limitazioni presenti nelle leggi e nei regolamenti vigenti. I docenti dei Dipartimenti possono essere anche utilizzati per accreditare corsi di laurea interateneo, conformemente a quanto verrà stabilito negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

In ogni caso sono salvaguardati i corsi di laurea già attivati dai quattro Dipartimenti, salvo ulteriore e diverso accordo che disponga diversamente.

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare, altresì, lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari.

I Dipartimenti valuteranno anche la possibilità di individuare forme di sostegno economico per le spese sostenute dai docenti che prestano attività presso gli altri Dipartimenti, nel rispetto delle norme e delle limitazioni presenti nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

c) Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata

I Dipartimenti di Economia delle tre Università potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, per lo svolgimento di attività di consulenze tecnico-scientifiche a terzi focalizzate su temi specifici.

Art. 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, le tre Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1 del rapporto collaborativo.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, banche dati, archivi e biblioteche messi a disposizione delle parti saranno individuati negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

Art. 4 – Utilizzazione dei risultati

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolati da accordi specifici di attuazione. Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per le Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui ciò sia opportuno e/o necessario.

Art. 5 – Copertura assicurativa

Le tre Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora le tre Università dovessero riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Art. 6 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, il personale dei quattro Dipartimenti che opera presso una sede diversa da quella di appartenenza è soggetto alle disposizioni in materia adottate da quest'ultima.

Al riguardo, le parti concordano che quando il loro personale si reca presso le altre sedi per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario dei Dipartimenti di Economia delle tre Università e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 7 – Responsabili della convenzione

Le tre Università indicano quali propri referenti e responsabili della presente convenzione i Direttori dei propri Dipartimenti di Economia.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione avrà la durata di sei anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata di volta in volta tramite decisione congiunta dei Dipartimenti di Economia delle tre Università.

Ciascuna delle parti potrà procedere al recesso dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso si intenderà efficace all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuto. La attività comuni ancora in essere al momento dell'efficacia del recesso devono essere proseguite fino al loro esaurimento e/o completamento.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione di tutte le parti interessate.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le tre Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione e che non fosse possibile comporre amichevolmente sarà di esclusiva competenza del foro di Bologna.

FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA, PARMA _ - 1 AGO. 2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

Gino Ferretti

Il Responsabile

Prof. Luca Di Nella

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
IL RETTORE
Pasquale Nappi

Il Responsabile

Prof. Simonetta Renga

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

IL RETTORE

Aldo Tomasi

Il Responsabile

Prof. Giovanni Solinas

Justeller

Il Responsabile

Prof. Paola Vezzani

Si intendono appositamente approvati ai fini dell'art. 1341 c.c. gli articoli 5, 6, 8, 10.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

IL RETTORE

Gino Ferretti

Il Responsabile

Prof. Luca Di Nella

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRAR

IL RETTORE

Pasquale Nappi

Il Responsabile

Prof. Simonetta Renga

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

IL RETTORE

Aldo Tomasi

Il Responsabile

Prof. Giovanni Solinas

Lurolli

Il Responsabile

Prof. Paola Vezzani

Pele Val